

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020

del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato

dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;

Visto il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24

ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale

sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attivita'

economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  
25

ottobre 2020, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  
3

novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative  
del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  
modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti  
per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e  
del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con  
modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  
urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, nonché  
le

relative ordinanze del Ministro della salute adottate in data 4,  
10,

13 e 20 novembre 2020;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di  
introdurre

ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente  
interessati

dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti  
del

Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del  
3

novembre 2020, per la tutela della salute in  
connessione

all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata  
nella

riunione del 29 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e  
del

Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle  
imposte

sui redditi e dell'IRAP

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 e' prorogato al 10 dicembre 2020.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 6 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, e' prorogato al 30 aprile 2021.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto

comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

6. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «30 aprile 2021».

7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 valutati in 1.759 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.